



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

14 novembre 2022

L'avvio dell'operatività del Fascicolo Virtuale Inquadramento giuridico

Alberto Cucchiarelli



La normativa di riferimento


«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 [DGUE] e 88 [e-certis], la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.»





La normativa di riferimento

«4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.»





La normativa di riferimento


«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [piattaforma digitale nazionale dati], nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»





La normativa di riferimento

«4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»





I benefici del sistema

Funzionalità	Benefici S.A.	Benefici O.E.
Riuso dei documenti	Riduzione rischio di errori, riduzione necessità di approfondimenti istruttori o soccorso istruttorio	Semplificazione oneri di partecipazione Riduzione rischio di errori
Utilizzo verifiche già eseguite da altre S.A.	Riduzione dei tempi di aggiudicazione Riduzione rischio di errori Riduzione contenzioso	Riduzione dei tempi di aggiudicazione Riduzione rischio di errori Riduzione contenzioso
Accessibilità O.E. alla BDNCP	Semplificazioni procedurali Riduzione rischio di false dichiarazioni involontarie. Deflazione del contenzioso	Riduzione rischio di false dichiarazioni involontarie. Deflazione del contenzioso
Accessibilità SOA alla BDNCP	Possibilità di riutilizzo dei controlli svolti dalle SOA in sede di prima attestazione, rinnovo o verifiche intermedie	Uniformità dei controlli Semplificazione delle procedure
Interoperabilità delle banche dati	Disponibilità dati nativi digitali Riduzione rischio di errori Verifiche in tempo reale	Semplificazione oneri di comunicazione Riduzione rischio di errori
Estensione a tutte le procedure di gara	Estensione dei benefici a tutte le gare	Semplificazione di tutte le procedure
Estensione alla fase di esecuzione	Semplificazione delle procedure di verifica	Semplificazione della dimostrazione dei requisiti
Estensione delle verifiche al subappaltatore	Semplificazione delle procedure di verifica dei requisiti del subappaltatore	Semplificazione della dimostrazione dei requisiti da parte del subappaltatore Maggiori tutele dei lavoratori.





La Delibera 464 del 27 luglio 2022

- ✓ La Delibera è stata approvata con intesa del MIT e di AGID.
- ✓ La Delibera verrà aggiornata progressivamente man mano che si avranno nuove funzionalità.
- ✓ Sono in corso numerosi tavoli tecnici per rinnovare o procedere a nuove convenzioni con gli enti certificatori, per aumentare il grado di copertura delle informazioni necessarie alle verifiche e garantire l'interoperabilità (informazioni in tempo reale).
- ✓ È esteso il numero di soggetti che devono ricorrere al FVOE.
- ✓ È possibile verificare anche la fase di esecuzione.
- ✓ È prevista la possibilità di riutilizzo delle verifiche effettuate (Lista degli operatori economici verificati).





La Delibera 464 del 27 luglio 2022

3.1 Il FVOE è utilizzabile a partire dall'entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera disciplina le funzionalità e la documentazione a comprova dei requisiti disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale. Con successivi aggiornamenti saranno disciplinate le nuove, funzionalità, i nuovi dati e documenti a comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonché:

- a) le modalità per l'accesso al fascicolo mediante servizi di interoperabilità da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione;
- b) le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;
- c) le modalità attraverso le quali gli operatori economici potranno accedere alla documentazione inserita nel proprio fascicolo mediante l'interoperabilità con gli enti certificanti.





La lista degli operatori economici verificati

- ✓ La lista riguarda solo gli operatori economici che hanno avuto una valutazione positiva.
- ✓ La presenza nella lista è garantita per il periodo di validità delle certificazioni utilizzate e presenti nel FVOE.
- ✓ L'assenza di un operatore economico nella lista può voler dire che non è stato verificato di recente; che le certificazioni sulle quali è stata effettuata la valutazione sono scadute; che la valutazione ha dato esito negativo.
- ✓ Le stazioni appaltanti possono decidere di avvalersi delle verifiche effettuate da altre stazioni appaltanti o decidere di ripetere la verifica.

A regime le verifiche dovrebbero essere automatiche, almeno quelle relative alle cause di esclusione «obbligatorie» e quindi dovrebbe ridursi la necessità di ricorrere alla lista.

